

Codice A1906A

D.D. 18 luglio 2018, n. 308

L.r. 23/2016 - Autorizzazione allo svincolo parziale della fidejussione ed alla proroga dell'autorizzazione estrattiva vigente per l'attuazione del quinquennio finale del progetto di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano d'area del parco fluviale del Po, con relativa attività estrattiva della cava sita in regione Falè del Comune di Casalgrasso (CN) esercita dalla ditta CALCESTRUZZI S.p.A.

Visti:

l'art. 43 della Legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" che detta, che le autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le convenzioni ad esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione;

l'esito della Conferenza di Servizi in data 13 giugno 2017, nella quale il Sindaco del Comune di Casalgrasso ha depositato delle visure catastali da cui si evincerebbe la presenza di uso civico, riscontrato a seguito di recenti verifiche effettuate sull'intero terreno comunale, su alcuni terreni interni all'area di cava, al seguito delle quali si è concordato di sospendere per giorni 15 la procedura in attesa di verifica da parte dell'Amministrazione comunale;

la nota del Servizio Tecnico-Edilizia Privata e Urbanistica delle Terre dai mille colori, Unione di Comuni di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio (CN), prot. 3579 del 11 luglio 2017, con la quale è stata confermata la presenza di uso civico sulle particelle catastali Foglio n. 15 p.p.c.c. n. 6 -131 - 146 - 241 - 251;

l'istanza in data 19/07/2017 prot. n. 10156 con la quale la Società Calcestruzzi S.p.A. ha richiesto una integrazione alla precedente istanza di rinnovo quinquennale presentata l'11/04/2017, sospesa in attesa di definizione dell'affrancamento dell'uso civico gravante sulle particelle sopra elencate;

la determinazione n. 363 del 27/07/2017 con la quale il responsabile del Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha concesso ai sensi della l.r. 23/2016 la proroga dell'autorizzazione estrattiva, fino al 25 luglio 2018, per l'attuazione del quinquennio finale del progetto di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano d'area del parco fluviale del Po, con relativa attività estrattiva della cava sita in regione Falè del Comune di Casalgrasso (CN) esercita dalla Ditta CALCESTRUZZI S.p.a.;

l'istanza in data 29.05.2018 prot. n. 50300/2018 con la quale la Società Calcestruzzi S.p.A. ha richiesto una nuova proroga per mesi 18, in attesa di definizione dell'affrancamento dell'uso civico gravante sulle particelle sopra elencate;

Valutato:

che l'autorizzazione alla proroga è richiesta per un periodo di 18 mesi, ed è relativa quinquennio finale del progetto di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del "Piano d'Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po", della Cava Falè nel Comune di Casalgrasso;

che ai sensi della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" l'area in oggetto è ubicata all'interno dell'Area contigua della Fascia fluviale del Po Cuneese e Torinese;

che con il precedente atto autorizzativo ai sensi della ex l.r. 69/1978, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 276 del 4 luglio 2012, è stata rilasciata l'autorizzazione all'attività estrattiva ed alla contestuale realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale previsti nella quarta fase attuativa del progetto per la sistemazione definitiva, le attività sono state autorizzate sino al 4 luglio 2017.

che con la precedente autorizzazione di proroga concessa fino al 25 luglio 2018, per l'attuazione del quinquennio finale del progetto di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano d'area del parco fluviale del Po, non sono stati autorizzati i due anni e mezzo previsti dall'istituto della proroga di cui al comma 5 art. 19 della l.r. 23/2016 secondo cui si può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.

Preso atto che:

con deliberazione della Giunta regionale n. 33-2797 del 17 aprile 2001, ai sensi della l.r. 40/1998, l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intero progetto esecutivo di sistemazione dell'area di cava in località Falè del Comune di Casalgrasso;

con la determinazione dirigenziale n. 108 del 6 aprile 2007 il progetto è stato inoltre valutato positivamente nei riguardi della Valutazione di Incidenza, relativamente al SIC/ZPS "Confluenza Po-Varaita" (IT1160013);

non sussistendo modifiche al progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e oggetto della successiva Verifica di cui sopra, la richiesta proroga dell'autorizzazione non necessita di preventive procedure di cui alla l.r. 40/1998;

con deliberazione n. 16 del 17 maggio 2000 del Consiglio comunale di Casalgrasso è stato approvato, ai sensi della legge urbanistica regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano di Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po in località Falè, come previsto dall'art. 4.1. delle Norme di attuazione del Piano d'Area dell'Area protetta;

con determinazione n. 363 del 27/07/2017 del responsabile del Settore Polizia mineraria, cave e miniere è stata concessa ai sensi della l.r. 23/2016 la proroga dell'autorizzazione estrattiva, per un periodo di mesi 12, fino al 25 luglio 2018;

secondo il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, ai sensi dell'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione" gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione;

con atto del 10 ottobre 2001 è stata stipulata la convenzione sopra citata tra l'Ente di Gestione del Parco del Po Cuneese e la Società Monviso S.p.A. a cui è successivamente subentrata la attuale Società CALCESTRUZZI S.p.A., conformemente al testo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 33-2797 del 17 aprile 2001 con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Considerato che:

dal verbale della riunione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000 in data 19 giugno 2012, si rileva come la Conferenza, verificata la congruità dei lavori realizzati e visto il progetto, abbia espresso il proprio parere favorevole in merito all'attuazione della quarta fase quinquennale in oggetto;

in sede della suddetta riunione della Conferenza di Servizi in data 19 giugno 2012, i rappresentanti del Comune di Casalgrasso e della Provincia di Cuneo hanno espresso parere favorevole in merito all'intervento estrattivo in oggetto ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978;

in attuazione del punto g) del comma 2 dell'art. 5 della l.r. 69/1978 è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica, per l'intervento in oggetto, rilasciata dal Comune di Casalgrasso con atto del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale n. 3/2012 del 19 giugno 2012, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, secondo la delega dell'art. 3 della l.r. 32/2008 con efficacia sino al 19 giugno 2020;

L'Ente di Gestione dell'Area Protette del Monviso ha espresso il proprio parere favorevole, in merito all'autorizzazione alla quinta fase attuativa del progetto con determinazione dirigenziale n. 174/2017 del 5 luglio 2017 pervenuto in data 12 luglio 2017 prot. 9894;

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ha emesso il nulla osta idraulico con nota prot. n. 32038/2014 del 5 novembre 2014, per l'esecuzione degli interventi di ispessimento del setto esistente tra la sponda destra del fiume Po ed il bacino di cava – sopravaglio – e di aumento della quota altimetrica del piano di campagna nella parte sopra falda;

in sede di riunione della Commissione tecnica di controllo tenutasi in data 30 maggio 2018, la Commissione ha preso atto che il progetto prevedeva per l'area interventi di impianto di aree boscate a vegetazione mesofila con arbusteto e aree prative, oltre alla realizzazione di un capanno da concedere in uso alle associazioni sportivo- ricreative e di un parcheggio sterrato. Ha accertato che non è mai stato effettuato lo svincolo fidejussorio in merito all'area ad uso delle associazioni. La Società ha quindi dichiarato di avere in corso una revisione della rendicontazione delle attività di recupero al fine di evidenziare le aree recuperate e di consentire quindi lo svincolo delle relative fidejussioni dal compendio produttivo e vista l'istanza di proroga presentata in data 29 maggio 2018, ha richiesto di poter integrare tale ricalcolo fidejussorio nel nuovo atto autorizzativo;

gli interventi sia per la rinaturalizzazione che per la fruizione sui lotti oggetto di richiesta di svincolo sono già stati eseguiti e completati fin dal 2013, ed in fase di verifica delle opere di recupero ambientale se n'è accertato l'attecchimento e la manutenzione come da prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo che prescriveva per l'area interventi di impianto di aree boscate a vegetazione mesofila con arbusteto e aree prative, oltre alla realizzazione di un capanno da concedere in uso alle associazioni sportivo-ricreative e di un parcheggio sterrato;

L'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la continuità di gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza e realizza la sistemazione definitiva del subambito dell'ambito n. 16, del Piano d'Area dell'Area Protetta;

ritenuto pertanto che da quanto sopra esposto, l'approvazione della proroga in oggetto, avviene anche a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art. 19 c. 5 l.r 23/2016, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;

visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

vista la l.r. n. 19 del 29 giugno 2009;

visto il d.lgs. 42/2004 e la l.r. 32/2008;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

vista la legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015;

vista la l.r. n. 23 del 17 novembre 2016;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

preso atto che la Società istante ha già presentato in occasione delle precedenti richieste di autorizzazione idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza;

preso atto che l'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 può essere conferita solo in vigenza dell'autorizzazione paesaggistica e che l'autorizzazione paesaggistica espressa dal Comune di Casalgrasso, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 ha validità sino al 19 giugno 2020. Pertanto l'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 può essere assentita sino al 25 gennaio 2020.

visti gli Atti d'Ufficio;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D. lgs. 165/2001

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008

per quanto espresso in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

determina

1. di autorizzare la proroga dell'autorizzazione estrattiva vigente per l'attuazione del quinquennio finale del progetto di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano d'area del parco fluviale del Po, con relativa attività estrattiva della cava sita in regione Falè del Comune di Casalgrasso (CN), alla Società Calcestruzzi S.p.A. con sede

- legale in via Stezzano 87, 24126 Bergamo (BG) ai sensi della legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave",
2. di autorizzare lo svincolo delle seguenti particelle foglio 15 p.p.c.c. 43 – 44 – 49 – 145 – 185 – 199 – 204 – 209 – 269 – 271 – 40 p – 42 p – 45 p – 48 p – 51 p – 54 p – 208 p; foglio 19 p.c. 340 per una superficie totale di 39232 mq;
 3. prima dell'inizio lavori della presente proroga la società, deve presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, la fidejussione sostitutiva della precedente di importo pari a 1.348.000 € (unmilionetrecentoquarantottomila). La fidejussione è da presentare in ottemperanza al Regolamento regionale n. 11 del 02 ottobre 2017 "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive"
 4. la scadenza dell'autorizzazione per la proroga richiesta per un periodo di 18 mesi ai sensi della l.r. 23/2016, è fissata al 25 gennaio 2020;
 5. contestualmente ai lavori di coltivazione, devono essere attuati i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti dal "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano di Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" in località Falè del Comune di Casalgrasso", approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la citata D.G.R. n. 33-2797 del 17 aprile 2001;
 6. la coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali;
 7. la coltivazione ed il recupero ambientale devono inoltre essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 33-2797 del 17 aprile 2001 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al "Progetto esecutivo di sistemazione definitiva del sub-ambito dell'ambito 16 del Piano di Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po" in località Falè del Comune di Casalgrasso", di cui il IV lotto quinquennale in oggetto è parte. Nonché delle prescrizioni contenute nella d.d. n. 108 del 6 aprile 2007 con la quale il progetto è stato valutato positivamente nei riguardi della Valutazione di Incidenza, relativamente al SIC "Confluenza Po-Varaita" (IT1160013);
 8. nella documentazione di monitoraggio annuale dovranno essere definite le aree già recuperate per le quali al fine di aumentare la biodiversità devono essere attuate procedure di sfalcio mirate alla tutela delle specie nidificanti;
 9. relativamente alla risistemazione ambientale dell'area di cava posta a ridosso della confluenza tra il Po e il Varaita (parziali riempimenti per realizzazione di acque basse e rimodellazione del cumulo di terreno vegetale preesistente), è confermata la definizione progettuale prevista nella tavola approvata in sede di Valutazione di Impatto Ambientale e successiva autorizzazione del 2001 (tavola PC6. 3); la rimodellazione del cumulo di terreno vegetale dovrà essere attuata prevedendo gli opportuni accorgimenti atti a mantenere pareti e pendii adatti per il rifugio e la nidificazione di avifauna e di animali fossori;
 10. è facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
 11. l'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B, nella d.g.r. n. 33-2797 del 17 aprile 2001 ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e nella d.d. n. 108 del 6 aprile 2007 di Valutazione di Incidenza, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016;
 12. la presente determinazione verrà inviata al Comune di Casalgrasso, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po cuneese;

13. la presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
14. sono fatte salve le disposizioni di cui al d.p.r. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
dott. Edoardo Guerrini

Il funzionario estensore
arch. Patrizia Altomare

Allegato

Allegato A

Cava di sabbia e ghiaia in località Falè del Comune di Casalgrasso (CN) esercita dalla Calcestruzzi S.p.A.

1. Ai fini della coltivazione e del recupero ambientale della cava la ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
 - 1.1. la scadenza dell'autorizzazione per la proroga richiesta per un periodo di 18 mesi ai sensi della l.r. 23/2016, è fissata al 25 gennaio 2020;
 - 1.2. la proroga è consentita sui seguenti mappali del Comune di Casalgrasso:
 - Foglio n. 19 pp.cc.: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 56;
 - Foglio n. 15 pp.cc.: 1p – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10p – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 332 (ex 25) – 331 (ex 27) – 334 (ex 28) – 29 – 30 – 336 (ex 31) – 35 – 40 p – 41 – 42 p – 45 p – 46 – 47 – 48 p – 50 – 51 p – 54 p – 147p – 148 – 149 – 150 – 151 – 338 e 331 (ex 152) – 340 (ex 154) – 338 e 331p (ex 155) – 156 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 342 (ex 168) – 196 – 197 – 198 – 207 – 208 p – 210 – 216 – 227 – 228 – 344 (ex 229) – 236 – 249 – 250;
 - 1.3. l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero, ivi comprese le aree destinate per i depositi, per i magazzini di stoccaggio inerti e per gli impianti di lavorazione ed i servizi è autorizzata secondo lo stato plano altimetrico definito nella tavola dis. PC 6.3 "stato finale";
 - 1.4. la massima profondità degli scavi deve essere corrispondente alla quota assoluta 181 m;
 - 1.5. la profilatura delle scarpate soprafalda deve essere eseguita con mezzi meccanici semoventi con il progredire della coltivazione e comunque prima dell'approfondimento dello scavo sotto la falda freatica nel settore interessato;
 - 1.6. la profilatura delle scarpate che si vengono a definire con l'attuazione del progetto deve essere ottenuta esclusivamente con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
 - 1.7. le scarpate di cui al punto precedente, fatte salve geometrie più cautelative e restrittive previste dal progetto definitivo, devono essere profilate secondo la geometria sotto indicata per garantire la stabilità delle stesse nel lungo periodo:
 - scarpate fuori falda con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali;
 - piano orizzontale di larghezza non inferiore a 6 m posto almeno 1 m al di sopra della massima escursione della falda;
 - piano con pendenza 1 su 5 avente larghezza in pianta di 5 m, posto in corrispondenza della quote di escursione della falda;
 - scarpata sottofalda con inclinazione non superiore a 25° sessagesimali.
 - 1.8. in tutte le fasce di rispetto, individuate nel progetto, è vietato ogni utilizzo agricolo del suolo; tali fasce devono essere riqualficate come previsto nelle prescrizioni di recupero ambientale e nel progetto presentato, l'intervento di recupero rientra nelle categorie di cui all'art. 2, comma 3 del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 227;
 - 1.9. la coltivazione deve essere attuata nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
 - 1.10. la coltivazione ed il recupero ambientale devono essere attuate per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente atto e con quanto previsto nell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004 e l.r. 20/1989 del Comune di Casalgrasso;
 - 1.11. il terreno vegetale presente nell'area posta ancora a piano campagna deve essere accantonato per essere immediatamente reimpiegato per il recupero ambientale delle fasce di rispetto e delle sponde di cava ancora da sottoporre a recupero ambientale;

1.12.1

impiego per usi diversi di eventuali quantitativi di terreno vegetale, eccedente le necessità di recupero ambientale, deve essere concordato con l'Amministrazione Comunale di Casalgrasso;

- 1.13. nel periodo autorizzato devono essere realizzati tutti i lavori di recupero e riqualificazione ambientale ancora da realizzare secondo le modalità previste dal "Progetto di valorizzazione ambientale" PG1 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella d.g.r. n. 33-2797 del 17 aprile 2001 e nella d.d. 108 del 6 aprile 2007 ai sensi della l.r. 40/1998 e prendendo atto delle modifiche di destinazione già definite;
- 1.14. le opere di recupero ambientale delle sponde di cava, in particolare i lavori di profilatura e movimento terra, devono essere eseguiti immediatamente, in stretta successione con il procedere dei lavori di cava, in conformità al progetto presentato;
- 1.15. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i residui lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
- 1.16. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
- 1.17. la Società è inoltre tenuta ad eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente agli interventi di recupero ambientale già effettuati;
- 1.18. la Commissione di controllo, prevista dalla convenzione vigente, è tenuta, tra l'altro, a:
 - 1.18.1. verificare la manutenzione della cotica erbosa;
 - 1.18.2. a definire l'eventuale necessità di sostituzione, con specie arboree autoctone, gli esemplari alloctoni già messi a dimora;
 - 1.18.3. definire, relativamente alla risistemazione ambientale dell'area di cava posta a ridosso della confluenza tra il Po e il Varaita, (nella tavola PG1 – sistemazione dell'angolo del bacino) gli accorgimenti relativi alla rimodellazione del cumulo di terreno vegetale presente, atti a mantenere pareti e pendii adatti per il rifugio e la nidificazione di avifauna e di animali fossori.
- 1.19. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa sostitutiva della precedente è fissato in Euro 1.348.000 € (unmilionetrecentoquarantottomila). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al punto successivo. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio del rimodellamento morfologico e del recupero ambientale, di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
- 1.20. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
 - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.
- 1.21. restano invariate tutte le altre condizioni attualmente in vigore.

Allegato B**NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI MONITORAGGI DEI LIVELLI FREATICI E DELLA QUALITÀ CHIMICA E BIOLOGICA DELLE ACQUE IN CAVA, AI RILIEVI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI, FOTOGRAFICI AEREI E DI CONTROLLO IDRAULICO ED AMBIENTALE.****1. MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI**

Con frequenza mensile la ditta deve rilevare il livello freatico nei due piezometri messi in opera, nel lago di cava e nel fiume Po. I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e inviate trimestralmente alle Amministrazioni competenti. In caso di considerevoli eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni devono avere frequenza più ravvicinata.

2. ANALISI CHIMICHE E TEMPERATURA DELL'ACQUA

Con frequenza trimestrale deve essere misurata la temperatura dell'acqua di lago alla profondità di 30 cm dal pelo libero dell'acqua e profondità superiore a 2 m; l'Amministrazione, titolare dell'autorizzazione, sentite le altre Amministrazioni interessate può prescrivere la misurazione della temperatura sull'intera colonna d'acqua per verificare le condizioni di stratificazione.

Le analisi chimiche, da eseguire, finalizzate al controllo della qualità delle acque sono di due tipi:

- a) Con frequenza trimestrale devono essere eseguite analisi della qualità delle acque di lago (il campionamento va attuato in acque pelagiche) e dei piezometri, con ricerca dei seguenti indicatori e con i seguenti limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti di quantificazione
pH	u. di pH	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg /l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg /l]	0.1
Fosforo totale	P [mg /l]	0.010
C.O.D.	O ₂ [mg/l]	5
Alaclor	[μ g/l]	0.05
Atrazina	[μ g/l]	0.05
Metolaclo	[μ g/l]	0.05
Simazina	[μ g/l]	0.05
Terbutilazina	[μ g/l]	0.05
Escherichia coli	[U.F.C. /100ml]	-
Idrocarburi totali e oli minerali	[mg/l]	0,010

L'analisi concernente gli idrocarburi totali e oli minerali sia riferita a rilievi in superficie.

Le analisi dei campioni devono essere adeguatamente commentate dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti ed inviate, ogni tre mesi, alle Amministrazioni competenti.

- b) Con frequenza semestrale devono essere effettuati, in periodi limnologici significativi, durante il periodo di massima stratificazione e durante il periodo di circolazione delle acque, i seguenti campionamenti finalizzati al controllo dello stato trofico e qualità delle acque.

I campionamenti devono essere effettuati sull'intera colonna d'acqua in superficie, alla profondità media e sul fondo oppure nell'epilimnio, metalimnio ed ipolimnio in fase di stratificazione in punti di prelievo ritenuti significativi in base alla conformazione morfologica del lago ed alle sue variazioni nel tempo.

I parametri da verificare sono i seguenti con i rispettivi limiti di quantificazione:

Parametro		Limiti di quantificazione
pH	u. di pH	-
Ossigeno disciolto	[mg/l]	-
Conducibilità el. sp.	[μ S/cm] a 20°	-
Temperatura	[°C]	-
Sodio	[mg/l]	1
Potassio	[mg/l]	1
Calcio	[mg/l]	1
Magnesio	[mg/l]	1
Cloruri	[mg/l]	1
Solfati	[mg/l]	1
Alcalinità totale	Ca(HCO ₃) ₂ [mg/l]	-
Cromo tot. Disciolto	[μ g/l]	5
Ferro disciolto	[μ g/l]	50
Cadmio disciolto	[μ g/l]	0.5
Nichel disciolto	[μ g/l]	5
Piombo disciolto	[μ g/l]	5
Manganese disciolto	[μ g/l]	5
Rame disciolto	[μ g/l]	5
Alluminio disciolto	[μ g/l]	5
Zinco disciolto	[μ g/l]	50
Alaclor	[μ g/l]	0.05
Atrazina	[μ g/l]	0.05
Metolaclor	[μ g/l]	0.05
Simazina	[μ g/l]	0.05
Terbutilazina	[μ g/l]	0.05
Azoto totale	N [mg/l]	1.0
Azoto ammoniacale	N [mg/l]	0.03
Azoto nitroso	N [mg/l]	0.003
Azoto nitrico	N [mg/l]	0.1
Fosforo solubile	P [mg/l]	0,010
Fosforo totale	P [mg/l]	0.010
Solventi clorurati totali	[μ g/l]	-
1,1,1 tricloroetano	[μ g/l]	0,5
1,2 dicloroetano	[μ g/l]	10
Cloroformio	[μ g/l]	0,5
Tetracloroetilene (percloroetilene)	[μ g/l]	0,5
Tricloroetilene	[μ g/l]	0,5
Tetracloruro di carbonio	[μ g/l]	0,5

Nei piezometri il monitoraggio dovrà essere effettuato per ciascun gruppo omogeneo di falde acquifere interessate.

3. ANALISI BIOLOGICHE

Devono essere effettuati almeno 6 campionamenti nel periodo tra febbraio e novembre, coincidenti, ove possibile, con i campionamenti chimici sui popolamenti fitoplanctonici (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti), sulla clorofilla "a", sulla trasparenza e sullo zooplancton (densità, biomassa e identificazione delle specie presenti).

La frequenza di prelievo deve essere intensificata nel caso in cui siano evidenti fioriture algali, la presenza apprezzabile o dominante delle Cianofitee o di altri gruppi algali di interesse igienico-sanitario.

4. ANALISI DEI SEDIMENTI

Deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda una volta l'anno e comunque a seguito di eventi alluvionali che abbiano determinato fenomeni di esondazione nel lago di cava. In questo caso il prelievo deve essere operato dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini.

Sul campione, dovranno essere analizzati i metalli pesanti elencati al punto 2b e dovranno essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del D.lgs. 152/1999.

5. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO ED ELABORAZIONE DEI DATI

Il piano di campionamento sopraindicato deve essere integrato ed ottimizzato, in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico progressivamente delineato dalle indicazioni delle campagne analitiche, anche in relazione agli eventuali inquinamenti riscontrati. Inoltre il piano di campionamento e le ricerche analitiche devono essere aggiornati tenendo conto dell'evolversi delle normative di monitoraggio e di riferimento idrobiologico.

I prelievi devono tener conto della morfologia e delle caratteristiche idrodinamiche dei corpi idrici in relazione all'incremento volumetrico del lago dovuto ai progressivi ampliamenti, per individuare una strategia di campionamento rappresentativa delle dinamiche chimico-fisiche e biologiche del bacino, che potrebbe essere caratterizzato anche da fasce a bassa profondità lungo alcuni tratti spondali.

I risultati del monitoraggio di cui al presente allegato, corredati dal necessario commento dal punto di vista idrobiologico in relazione alle conoscenze ed alle normative esistenti, devono essere presentati alle Amministrazioni competenti entro il 30 novembre di ogni anno (ad eccezione delle analisi di cui al punto 2 a) che, come già specificato, devono essere inviate trimestralmente).

6. AGGIORNAMENTI TOPOGRAFICI, BATIMETRICI E FOTOGRAFICI AEREI



Per tutto il periodo di autorizzazione la rete di appoggio plano-altimetrico, esistente deve essere mantenuta in opera secondo le modalità di realizzazione, a suo tempo adottate, che di seguito vengono richiamate:

6.1. Rete di appoggio

6.1.1. Rete plano-altimetrica.

Devono essere posizionati almeno due vertici quotati principali, appoggiati, mediante opportune operazioni topografiche, ai vertici trigonometrici dell'I.G.M.; inoltre deve essere realizzata la costruzione di una serie di vertici quotati secondari, appoggiati ai vertici principali.

6.2. Scelta, individuazione e conservazione dei vertici quotati

6.2.1. I vertici quotati devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato; inoltre i medesimi devono essere rintracciabili facilmente, senza ambiguità, e visibili a distanza.

6.2.2. E' vincolante posizionare i vertici quotati secondari in prossimità dei limiti di proprietà, agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative, oltre che in punti liberamente scelti dal tecnico.

I vertici quotati secondari devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettometro quadrato della zona.

6.2.3. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, costituiti da contrassegni cilindrici in metallo con testa a calotta sferica su cui sono incisi due tratti in croce, immorsati in un pilastrino in cemento armato (dimensione trasversale minima 20 cm ed altezza minima dal suolo 50 cm) posato su fondazione opportunamente dimensionata.

6.2.4. Ad ogni vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri.

6.2.5. La documentazione relativa ai punti precedenti deve essere inviata alle Amministrazioni individuate al punto 5 almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6.2.6. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più segnali, questi devono essere ripristinati o sostituiti entro 30 giorni con l'obbligo della ditta esercente di darne tempestiva comunicazione alle Amministrazioni, e fornire le relative monografie e variazioni cartografiche.

6.3. Sezioni batimetriche

6.3.1. Le sezioni batimetriche della cava devono essere eseguite prevalentemente in senso ortogonale alla direzione principale del bacino di cava, parallele fra di loro, ed in numero non inferiore a 3; inoltre almeno 2 sezioni devono avere senso perpendicolare alle precedenti.

L'allineamento di ogni sezione deve essere materializzato con i vertici quotati suddetti, ubicati ad una distanza non superiore a 30 m dalla sponda corrispondente.

6.4. Tolleranze

- 6.4.1. Coordinate gaussiane: s.q.m. +/- 0,30 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati principali rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,02 m, nella determinazione delle coordinate dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali.
- 6.4.2. Quote: s.q.m. +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati rispetto ai trigonometrici d'appoggio; +/- 0,01 m, nella determinazione delle quote dei vertici quotati secondari rispetto ai vertici quotati principali; +/- 0,10 m, nella determinazione delle quote dei punti del piano quotato.
- 6.4.3. Misure batimetriche: +/- 0,10 m per profondità da 0 a 10 metri; +/- 0,50 m per profondità da 10 a 50 metri; +/- 1,00 m per profondità superiori a 50 metri.

6.5. Rilievi di dettaglio

- 6.5.1. L'operazione di rilievo di dettaglio deve consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, il rilievo deve essere esteso ad un intorno tale da consentire la valutazione dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua il rilievo e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde.
La ditta è tenuta a presentare un rilievo aerofotogrammetrico delle aree di cava, secondo le modalità sopra indicate.

6.6. Restituzione dei rilievi

- 6.6.1. L'esecuzione del disegno del rilievo deve essere effettuato su foglio in poliestere, tracciando una rete a maglie quadrate tali da coincidere con il reticolato ettometrico gaussiano. In cornice con il reticolato devono essere riportati i valori delle coordinate gaussiane per ogni singola maglia.
Le planimetrie devono essere inoltre completate con l'individuazione, tramite opportuna simbologia, dei vertici quotati e degli eventuali pozzi o sondaggi geognostici.
L'orientamento e la squadratura del foglio devono essere effettuati in base al reticolato gaussiano.
- 6.6.2. Sezioni batimetriche: Le sezioni batimetriche devono essere indicate in pianta con linee a tratti e relative sigle a caratteri numerici. Il disegno delle sezioni deve essere effettuato in scala isotropa e nella medesima scala delle planimetrie.

6.7. Segni convenzionali relativi ai rilievi

Vertice quotato principale:	triangolo equilatero, lato 7 mm
Vertice quotato secondario:	quadrato lato 4 mm
Punti quotati:	punto con relativa quota.
Limiti di proprietà:	linea continua.
Delimitazione autorizzazione:	linea a tratto.

6.8. Aggiornamenti e verifiche topografiche e batimetriche

- 6.8.1. La ditta esercente è tenuta a presentare gli aggiornamenti topografici e batimetrici (utilizzando la medesima scala adottata per gli elaborati progettuali) entro il 30

novembre, di ogni anno di autorizzazione con allegata relazione dei lavori di scavo eseguiti.

Per gli aggiornamenti devono essere seguite le modalità di esecuzione previste in precedenza.

- 6.8.2. Ogni due anni, entro il 31 dicembre, deve essere presentata copia di 3 fotografie aeree (atte alla restituzione fotogrammetrica), in successione, dell'area interessata dall'intervento estrattivo.
- 6.8.3. Gli Organi tecnici competenti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a verificare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati.

6.9. Elaborati per la verifica annuale

Gli elaborati da consegnare alle Amministrazioni competenti, predisposti secondo le modalità descritte ai punti precedenti, sono i seguenti:

- 6.9.1. Una copia eliografica del piano quotato con evidenziazione della zona in autorizzazione.
- 6.9.2. Una copia eliografica delle sezioni batimetriche.
- 6.9.3. Tabella riassuntiva dei vertici secondari e principali con le relative coordinate gaussiane e le quote; per ogni vertice quotato deve essere presentata una monografia corredata di documentazione fotografica, del posizionamento, delle coordinate e della quota.
- 6.9.4. Schede monografiche dei vertici trigonometrici cui è stata appoggiata la rete plano-altimetrica.
- 6.9.5. Relazione circa la modalità di rilievo adottate.

Le tabelle riassuntive e le schede monografiche devono essere presentate in aggiornamento, nel caso di modifiche o riposizionamento dei vertici quotati.

7. AGGIORNAMENTI E VERIFICHE AMBIENTALI E DI RECUPERO

- 7.1. La ditta esercente è tenuta a presentare entro il 30 novembre di ogni anno, alle Amministrazioni competenti, le previsioni esecutive dei lavori di recupero e valorizzazione ambientale da realizzare nel corso dell'anno, nonché il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente.
- 7.2. Ogni due anni, entro il 30 novembre, la ditta è tenuta a presentare una verifica ed aggiornamento delle analisi di inputs-outputs già eseguite ed allegate al progetto.

8. MONITORAGGIO DELLE VERIFICHE IDRAULICHE

La ditta esercente è tenuta a presentare con frequenza annuale, entro il 30 novembre, e entro 90 giorni da eventi alluvionali con tempo di ritorno superiore a 20 anni, alle Amministrazioni competenti relazione ed elaborati di verifica riguardanti:

- le sezioni d'alveo già esaminate nello studio idraulico allegato al progetto;
- le ipotesi e le conclusioni contenute nello studio sull'assetto e sul rischio idraulico allegato al progetto.

-

9. AMMINISTRAZIONI COMPETENTI A CUI INVIARE I MONITORAGGI

Tutti i monitoraggi devono essere presentati secondo i tempi, le frequenze e le scadenze sopraccitate alle Amministrazioni Comunali in cui è situata l'attività estrattiva, all'Amministrazione Regionale, all'ARPA e all'Ente di Gestione dell'Area protetta.